



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**



# ***IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO E DELLA CIRCOLARE 18/E***

*Alessandro Pratesi – Pistoia, 4 ottobre 2024*

## *Decreti legislativi attuativi della riforma fiscale (L. 14.08.2023, n. 111)*

### **Aggiornamento normativo al 4.10.2024**

- 1) D.Lgs. 27.12.2023, n. 209: Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (G.U. 28.12.2023, n. 301) - In vigore dal 29.12.2023.*
- 2) D.Lgs. 30.12.2023, n. 216: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (G.U. 30.12.2023, n. 303) - In vigore dal 31.12.2023.*
- 3) D.Lgs. 30.12.2023, n. 219: Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024) - In vigore dal 18 gennaio 2024.*
- 4) D.Lgs. 30.12.2023, n. 220: Disposizioni in materia di contenzioso tributario (G.U. 3.01.2024, n. 2) - In vigore dal 4.01.2024.*
- 5) D.Lgs. 30.12.2023, n. 221: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (G.U. 3.01.2023, n. 2) - In vigore dal 18.01.2024.*
- 6) D.Lgs. 8.01.2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (G.U. 12.01.2024, n. 9) - In vigore dal 13.01.2024.*



- 7) D.Lgs. 12.02.2024, n. 13: Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (G.U. 21.02.2024, n. 43) - In vigore dal 23.02.2024.
- 8) D.Lgs. 25.03.2024, n. 41: Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (G.U. 3.04.2024, n. 78) - In vigore dal 4.04.2024.
- 9) Decreto MEF 14.06.2024: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale. (G.U. 15.06.2024, n. 139 – S.O. n. 24).
- 10) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87: Revisione del sistema sanzionatorio tributario (G.U. 28.06.2024, n. 150) - In vigore dal 29.06.2024.
- 11) D.Lgs. 5.08.2024, n. 108: Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (G.U. 5.08.2024, n. 182) - In vigore dal 6.08.2024.
- 12) D.Lgs. 29.07.2024, n. 110: Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (G.U. 7.08.2024, n. 184) - In vigore dall' 8.08.2024.
- 13) D.Lgs. 18.09.2024, n. 139): Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (G.U. 2.10.2024, n. 231) - In vigore dal 3.10.2024.



*Il «cantiere» della riforma, aggiornato al 4.10.2024, consta, altresì, dell'approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, dei seguenti schemi di decreti legislativi:*

- revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (26.03.2024);*
- disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi (29.04.2024).*



- Circolare n. 2 del 6.02.2024 – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30.12.2023, n. 216;
- Circolare n. 8 del 11.04.2024 – Decreto legislativo 8.01.2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali;
- Circolare n. 9 del 2.05.2024 – Decreto legislativo 8.01.2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali;
- Circolare n. 15 del 25.06.2024 – Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2023;
- Circolare n. 18 del 17.09.2024 – Articoli da 6 a 37 del Decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13 – disciplina del Concordato Preventivo Biennale.
- Risoluzione n. 48 del 19.09.2024 – Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.



## Quadro normativo aggiornato

- Art. 17 L. 9.08.2023, n. 111
- D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 (modificato D.L. 113/2024)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 28.02.2024 n. 68687
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 28.02.2024 n. 68629
- D.M. 14.06.2024
- D.M. 15.07.2024
- D.Lgs. 5.08.2024, n. 108

- Mediante il concordato preventivo si mira a semplificare gli adempimenti fiscali e a far emergere spontaneamente materia imponibile, utilizzando le nuove tecnologie e i dati di cui disposizione l'Amministrazione Finanziaria.
- **È possibile stabilire, per un biennio, il reddito e il valore della produzione netta rilevante ai fini delle imposte sui redditi e Irap, senza riflessi ai fini Iva.**
- Accettando la proposta, si determinano imposte e contributi previdenziali sulla base degli importi concordati, **con possibile opzione per una tassazione sostitutiva con aliquote ridotte sul reddito concordato incrementale;** inoltre, entro determinati limiti, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini Irpef, Irap e dei contributi previdenziali.
- **All'irrilevanza del maggior reddito rispetto a quello concordato si aggiungono** l'esclusione dagli accertamenti (art. 39 Dpr 600/1973), il regime premiale ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità ottenuto; inoltre, i controlli fiscali saranno indirizzati verso chi non aderisce o decade dal concordato.

- In attesa degli esiti dell'adesione al concordato preventivo biennale, oggetto di modifiche con il D.M. 14.06.2024 e con il D.Lgs. 108/2024, i soggetti potenzialmente interessati alla valutazione della proposta, vincolante per il biennio 2024–2025, devono valutare le possibili implicazioni del patto con il Fisco, in termini di vantaggi e svantaggi.
- Salvo limitate eccezioni, **di regola si è chiamati a pagare importi superiori rispetto al precedente periodo d'imposta**, con l'ulteriore implicazione che i soggetti ISA, in presenza di bassi punteggi (ossia di minore affidabilità fiscale), riceveranno proposte di maggior reddito sicuramente più elevate rispetto a chi, invece, si attesta su «voti» più alti.

- **Peraltro, è ipotizzabile anche un effetto paradossale:** poiché gli importi proposti dal Fisco trovano fondamento nella storia reddituale del contribuente, l'evasore «abituale» potrebbe ritenere comunque soddisfacente il maggior reddito proposto – inattaccabile, fatte salve le cause di decadenza previste – se questo dovesse comunque risultare notevolmente inferiore a quello effettivo.
- **Inoltre, il concordato può penalizzare gli investimenti futuri:** nel caso di acquisto di beni strumentali di rilevante entità, l'abbattimento dell'imponibile, dovuto al calcolo dei maggiori ammortamenti che avrebbero determinato un carico fiscale minore rispetto a quello che risulta da concordato, è sterilizzato dall'accettazione della proposta.

- Si aggiunga anche la perplessità su uno strumento che può presentare palesi contraddizioni in merito al principio costituzionale del pagamento delle imposte in base alla capacità contributiva: **l'utilizzo massiccio di complessi strumenti matematico-statistici per determinare valori «congrui» non è assolutamente indice di garanzia di un risultato equo**, ossia tale da individuare, con ragionevole certezza, importi reddituali esenti da distorsioni.
- **L'unico caso di vera convenienza potrebbe essere quello dell'impresa o del professionista** che, certi di un significativo e costante incremento di ricavi/compensi futuri, pianificando la fiscalità possono ottenere un vantaggio, biennio per biennio, «sterilizzando» i maggiori componenti positivi di reddito.

# ***CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: POSSIBILI VANTAGGI***

- **Certezza fiscale:** maggiore certezza sulla quantificazione delle imposte dovute per i 2 anni successivi, con esclusione da imposizione del maggior reddito rispetto a quello concordato.
- **Minori possibilità di accertamento:** è prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l'inibizione dalle rettifiche di tipo analitico-induttive, nonché gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973.
- **Riduzione del contenzioso:** diminuiscono i rischi di controversie e contenziosi fiscali.
- **Pianificazione finanziaria:** consente di pianificare la leva finanziaria, conoscendo in anticipo l'ammontare delle imposte dovute, con positivi riflessi sulla liquidità aziendale.

- **Miglior rapporto con il Fisco:** la proposta favorisce una relazione più collaborativa con il Fisco.
- **Stabilità del business:** la stabilità fiscale fornita dal concordato può rendere l'azienda più attraente per investitori e partner commerciali, con una riduzione dei rischi legati a potenziali controversie fiscali.
- **Possibile supporto alla crescita:** la riduzione dell'incertezza fiscale può permettere alle aziende di concentrarsi meglio su strategie di crescita e sviluppo.
- **Innovazione e sviluppo:** la certezza fiscale può liberare risorse che l'azienda può investire in innovazione e sviluppo, potenziando la sua competitività sul mercato.

- **Accesso al credito:** le banche e gli istituti finanziari potrebbero essere più inclini a concedere prestiti a un'azienda con una situazione fiscale stabile e prevedibile, facilitando l'accesso al credito.
- **Supporto alla stabilità economica:** a livello macroeconomico, un maggior numero di aziende che aderiscono a tali accordi può contribuire alla stabilità economica generale, riducendo l'incertezza fiscale complessiva nel sistema.

# ***CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: POSSIBILI SVANTAGGI***

- **Vincoli rigidi:** stabilito l'accordo, le condizioni fiscali sono vincolanti per 2 anni, limitando la flessibilità dell'azienda di fronte a cambiamenti impreveduti nelle condizioni economiche o di mercato. Solo casi eccezionali, infatti, permettono la fuoriuscita dal regime.
- **Oneri procedurali:** per ottenere l'accordo servono tempi adeguati per l'analisi della convenienza all'adesione alla proposta del Fisco, senza peraltro la certezza che l'accordo medesimo sia garanzia per il futuro, considerati i possibili impatti di una congiuntura negativa.
- **Rischio di decadenza:** se le condizioni dell'accordo non sono rispettate, possono esserci conseguenze significative, incluse sanzioni e un ritorno alle procedure di accertamento ordinarie.

- **Flessibilità limitata:** nel corso del biennio l'azienda o il professionista potrebbero trovarsi in difficoltà a adattarsi rapidamente a nuove opportunità o cambiamenti di mercato, a causa delle condizioni fiscali già stabilite.
- **Rischio di interpretazioni normative diverse:** possibili divergenti interpretazioni su alcuni aspetti dell'accordo con il Fisco potrebbero ingenerare potenziali controversie.
- **Vincoli su agevolazioni fiscali:** l'accordo potrebbe limitare la possibilità di sfruttare nuove leggi fiscali o incentivi che potrebbero emergere durante il periodo del concordato.
- **Monitoraggio costante:** potrebbe essere necessario un monitoraggio continuo per assicurarsi la conformità alle condizioni del concordato.

- **Incertezza post concordato:** decorsi i 2 anni, potrebbero emergere incertezze sulla necessità di continuare a restare nel regime concordato, anche per effetto dell'impatto dei redditi effettivi del biennio medesimo.
- **Impatto sulle strategie di investimento:** i vincoli del concordato potrebbero influenzare le decisioni di investimento, specialmente se legate a una flessibilità fiscale che l'accordo non permette.

- **Impatto delle variabili economiche:** le condizioni economiche possono cambiare significativamente durante il periodo del concordato. Se l'economia peggiorasse, le stime iniziali potrebbero risultare ottimistiche e sfavorevoli.
- **Ricalcolo degli acconti:**
  - per il 1° periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in 2 rate, la 2<sup>a</sup> è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1<sup>a</sup> rata;
  - occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al ricalcolo, onde non incorrere in sanzioni.

- **Il vantaggio principale – se non esclusivo del CPB – sarà in realtà l'irrilevanza fiscale,** e facoltativamente e a certe condizioni, anche ai fini previdenziali, degli eventuali maggiori redditi prodotti dal contribuente rispetto a quelli concordati: a tal fine, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale per assoggettare il maggior reddito concordato a un'imposta sostitutiva.
- **Pertanto, è presumibile che le maggiori adesioni verranno dai forfaitari,** per i quali la norma ha carattere sperimentale e riguarda solo il 2024, con l'ulteriore vantaggio della scelta entro il 31.10, disponendo dei dati a consuntivo di 10/12 del 2024.

## **Concordato preventivo biennale:**

### **imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili degli aderenti**

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.



Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
- Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l'imposta sostitutiva dell'Irap con l'aliquota del 3,9%.
- In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%.



- Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il 31.03.2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.
- Quanto alla sanatoria, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del Decreto Omnibus.




Per i soggetti:

- a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31.12.2027;
- che non si avvalgono nel ravvedimento in oggetto, a cui si applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA



## Soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono: trattamento sanzionatorio

Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**